

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2701

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIUDICE, ANDÒ

Presentata il 9 luglio 1981

Estensione a taluni professori ordinari del diritto alla equiparazione economica prevista per i professori universitari dall'articolo 36, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente riordinamento della docenza universitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede che i professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del decreto stesso (e, cioè, al 31 luglio 1980) siano inquadrati, alla stessa data ai fini giuridici e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, sulla base dell'anzianità riconosciuta dalla precedente normativa o sulla base della nuova normativa, se più favorevole.

Il successivo comma ottavo fa salvo per i professori ordinari, che al 31 luglio 1980 abbiano già raggiunto il livello della cosiddetta alta dirigenza, il diritto a con-

servare tale trattamento, ma non prevede eguale diritto per quanti maturino l'anzianità, al riguardo richiesta, successivamente a tale data, ma, comunque, prima della data del 1° novembre 1981 a partire dalla quale il decreto del Presidente della Repubblica citato stabilisce che debba entrare in vigore il trattamento economico comprensivo dell'indennità di tempo pieno, trattamento che, nella misura, corrisponde al trattamento dell'alta dirigenza.

La conseguenza è che coloro che maturano l'anzianità richiesta per il conseguimento dell'alta dirigenza nel periodo 1° agosto 1980-30 ottobre 1981 subiscono un arresto della progressione economica della carriera.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Il diritto all'equiparazione economica alla retribuzione del dirigente generale di livello A dello Stato, previsto dall'articolo 36, comma ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esteso ai professori ordinari i quali, secondo le disposizioni vigenti sino all'entrata in vigore del predetto decreto, avrebbero raggiunto la classe più elevata di stipendio entro il 1° novembre 1981.